

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

84.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (5046) ..	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3, 6
Chella Mario (PCI)	6
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca-dati (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (5166)	7
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	7
Baghino Cesco Giulio (MSI-DN)	7
Lia Antonio (DC), <i>Relatore</i>	7
Vizzini Carlo, <i>Ministro della marina mercantile</i>	7
Sui lavori della Commissione:	
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	7, 8
Maccheroni Giacomo (PSI)	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (5046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale ».

Ricordo che nella precedente seduta del 5 dicembre, chiusa la discussione sulle linee generali, la Commissione concordò di sollecitare l'espressione del parere della V Commissione sul disegno di legge in esame, al quale, successivamente, sono stati presentati alcuni emendamenti.

Essendo la V Commissione convocata per stamani alle 9 ai fini del parere su questo provvedimento, per ragioni di economia procedimentale ho ritenuto ieri di trasmettere alla Commissione suddetta anche gli emendamenti presentati aventi riflessi finanziari, precisando peraltro, nella lettera di trasmissione, che gli emendamenti non erano stati previamente deliberati dalla nostra Commissione. L'obiettivo era quello di consentire alla V

Commissione di esprimersi stamani congiuntamente sia sul disegno di legge sia sugli emendamenti, consentendo alla Commissione trasporti di procedere oggi stesso all'eventuale approvazione del provvedimento.

Gli emendamenti presentati sono del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1889 n. 234 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990, di lire 50.000 milioni per l'anno 1991, di lire 140.000 milioni per l'anno 1992.

2. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge 234/89 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 234/89 è autorizzato, per la durata indicata nel medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 35.000 milioni per l'anno 1990.

5. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 234/89 è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1990.

1. 1.

Chella, Angelini Giordano, Ridi, Fagni.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole lire 75.000 milioni per l'anno 1991 e lire 175.000 milioni per l'anno 1992.

1. 2.

Angelini Giordano, Ridi, Chella,
Fagni.

All'articolo 1, comma 1, la modulazione dell'ulteriore spesa è sostituita dalla seguente 15 milioni per l'anno 1990; 50 milioni per l'anno 1991; 140 milioni per l'anno 1992.

1. 4.

Ridi, Angelini Giordano, Chella.

All'articolo 1, sopprimere il comma 3.

1. 3.

Testa Antonio.

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge n. 234/89, ai fini dell'attuazione delle lettere a), b), c) e d) è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1991; lire 35.000 milioni per l'anno 1992.

1. 5.

Ridi, Angelini Giordano, Chella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14 della stessa legge 14 giugno 1989 n. 234 è autorizzato un limite di impegno di 1.000 milioni per l'anno 1991.

Conseguentemente, al punto 1 del predetto articolo la prevista spesa di 75.000 milioni per il 1991 va così rimodulata: 74.000 milioni.

1. 6.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli aiuti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1989, n. 234, si riferiscono altresì a lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi o galleggianti che siano idonei anche alla navigazione interna ed abbiano stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, purché, nel caso di trasformazione, modificazione e grande riparazione, i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione.

1. 01.

Testa Antonio, Maccheroni,
Zampieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 234/89, dopo le parole « "Direttiva CEE", aggiungere le seguenti:

«A dimostrazione della conformità alla Direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, le industrie navalmecchaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, sono tenute a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale di verifica e di eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione nonché sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttività, competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato d'esercizio».

1. 02.

Chella, Angelini Giordano, Ridi,
Fagni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1992, anche per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, e che abbiano compiuto cinquanta anni alla data del 31 dicembre 1990, dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale.

2. Il diritto al pensionamento anticipato per i dipendenti di cui al comma 1 è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa per ciascuna qualifica fissando i tempi entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 4.

3. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato ai sensi dei commi precedenti, l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare tale diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendano pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti dalla delibera di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato, il datore di lavoro opera la selezione sulla base dell'esigenza dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

5. Per l'onere derivante dal presente articolo, è autorizzato un limite di impegno di lire 30.000 milioni per il 1990, 1991, 1992.

1. 03.

Chella, Angelini Giordano, Fagni, Ridi, Pacetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il termine di quattro anni previsto all'articolo 11 della legge 4 giugno 1989 n. 234 è elevato a sei anni.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 giugno 1989 n. 234 è sostituito dal seguente: « La vendita all'estero della nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1, prima del termine di cui allo stesso comma 1, comporta la decadenza di tutti i benefici e l'obbligo della restituzione al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla discussione della bandiera, delle somme percepite ».

3. È abrogato l'articolo 27 della legge 14 giugno 1989 n. 234.

1. 04.

Angelini Giordano, Chella, Fagni, Cannelonga, Ridi, Menzietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 25 della legge 234/89, dopo il comma 7 si aggiungono i seguenti:

8. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 234/89, il richiedente deve allegare alla domanda: a) la dimostrazione dello stato di sussistenza dell'impresa armatoriale con la relativa situazione patrimoniale e finanziaria; b) il programma di sviluppo aziendale che si intende realizzare con il

contributo stesso, con particolare riferimento al volume di traffico e all'occupazione.

9. Il Ministro, sentito il comitato di cui all'articolo 23 della legge 234/89, integrato dal segretario del PGT o da suo delegato, nella concessione del contributo tiene conto delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale in modo da favorire l'adeguamento strutturale della flotta di bandiera alle esigenze dei traffici marittimi.

1. 05.

Chella, Angelini Giordano, Ridi, Fagni, Menziotti, Mangiapane.

Al comma 1, sopprimere la frase lire 150.000 milioni per l'anno 1991 e lire 250.000 milioni per l'anno 1992.

2. 1.

Ridi, Chella, Angelini Giordano, Fagni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi di riconversione industriale previsti dall'articolo 14, terzo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato 10 stanziamento di lire 15.549 milioni in rapporto all'ammontare del trattamento di fine rapporto erogato ai lavoratori appartenenti alle Compagnie rami industriale e carenanti del porto di Genova collocati in prepensionamento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 14.459 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.100 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione triennale 1991-93, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale ».

2. 01.

Testa Antonio.

Purtroppo, devo comunicare che la Commissione bilancio oggi non ha espresso il parere atteso. Pertanto, non è possibile procedere alla fase delle votazioni.

MARIO CHELLA. Signor presidente, considerato il rilievo del provvedimento n. 5046 in materia di cantieristica ed armamento, credo che meriti una riflessione la mancata espressione del parere della V Commissione, dal momento che ciò rischia di impedire l'approvazione di questo disegno di legge entro la fine dell'anno, con conseguente perdita di finanziamenti al settore per 90 miliardi nel 1990. In sede di Commissione di bilancio, in pratica, è accaduto che il rappresentante del Governo ed il relatore abbiano chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento n. 5046 e dei relativi emendamenti ad esso presentati adducendo di non avere il tempo materiale per poter procedere in tal senso. Ci troviamo quindi di fronte ad un atteggiamento pretestuoso — è questo il mio giudizio, e credo che lo condividano anche gli altri colleghi —, che va senz'altro respinto e che non dovrebbe essere difficile superare dal momento che gli stessi rappresentanti dei gruppi di maggioranza hanno espresso il loro dissenso sull'atteggiamento adottato dal relatore e dal Governo in sede di Commissione bilancio.

Ciò premesso, chiedo a lei, signor presidente, al ministro della marina mercantile ed al relatore di assumere tutte le iniziative opportune perché la Commissione bilancio si esprima al più presto in sede consultiva sul provvedimento e sugli emendamenti ad esso riferiti, così da consentire domani stesso alla Commissione trasporti di deliberare.

PRESIDENTE. Onorevole Chella, mi assumo senz'altro l'impegno di prendere le opportune iniziative d'intesa con il ministro e con il relatore.

Rinvio ad altra seduta, secondo quanto la Commissione determinerà al termine della riunione di oggi, il seguito della discussione.

Seguito delle discussioni del disegno di legge: Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (5166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati », già approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 ottobre 1990.

Ricordo che nella precedente seduta dell'8 dicembre, dopo che il relatore Antonio Lia ha illustrato il provvedimento, la Commissione ha concordato di sollecitare l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni.

Comunico che, in data 18 dicembre, la I Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 1, comma 2, siano soppresse le parole « e servizi » e che all'articolo 1, comma 2, sia soppressa la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e che, in data 19 dicembre, la V e l'XI Commissione hanno espresso parere favorevole.

ANTONIO LIA, Relatore. Le modifiche richieste dalla I Commissione sono tali da ridurre in misura notevolissima l'operatività del provvedimento. La realizzazione del programma di aggiornamento e ammodernamento del demanio marittimo, non può infatti essere efficacemente e rapidamente conseguita senza che l'amministrazione della marina mercantile acquisisca, oltre i necessari beni, anche i servizi indispensabili per il censimento del demanio medesimo. D'altra parte, la deroga alle norme della contabilità generale dello Stato appare necessaria in relazione alle speciali esigenze di sicurezza e di riservatezza, soprattutto in relazione alla presenza di beni appartenenti al demanio militare.

Ritengo, pertanto, necessario esplorare tutte le possibili soluzioni per pervenire ad un'approvazione del provvedimento nello stesso testo già approvato dal Se-

nato, evitando così, tra l'altro, la *navette* inevitabilmente conseguente all'introduzione di modifiche.

CESCO GIULIO BAGHINO. A mio avviso le modifiche proposte dalla I Commissione comportano una deroga su questioni fondamentali.

CARLO VIZZINI, Ministro della marina mercantile. Ricordo che il provvedimento in esame è stato adottato dall'altro ramo del Parlamento con il consenso unanime di tutti i gruppi, che hanno condiviso, considerate le finalità del provvedimento, anche le deroghe alla contabilità dello Stato per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per il programma di accatastamento del demanio marittimo.

L'introduzione delle modifiche indicate dalla I Commissione, non solo ritarderebbe l'approvazione del provvedimento, comportandone un ritorno al Senato, ma sostanzialmente lo renderebbe vano. Concordo, pertanto, con l'opportunità di ricercare tutte le possibili soluzioni per pervenire all'approvazione del medesimo testo del Senato.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere della I Commissione è vincolante. Di conseguenza l'unico modo per approvare il provvedimento nello stesso testo del Senato è quello di chiedere a tale Commissione un riesame del proprio parere. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito in tal senso.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maccheroni.

GIACOMO MACCHERONI. Signor presidente, desidero manifestarle un'opinione che credo sia condivisa da altri colleghi della Commissione, e cioè che essendo stato invertito l'ordine del giorno dei la-

vori d'Aula, nel senso di fissare la seduta alle 15 del pomeriggio, sembrava implicito che ciò comportasse la sconvocazione delle sedute odierne delle Commissioni. Al momento, pertanto, a prescindere dal fatto che i colleghi della Commissione potrebbero essere interessati a partecipare al dibattito in Aula, essendo ormai prossime votazioni, riterrei opportuno rinviare ad altra seduta il dibattito sugli altri punti all'ordine del giorno, fissando una data ed un'ora che tenga conto degli impegni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Maccheroni, non essendo ancora in corso votazioni in Assemblea, nessuna sconvocazione delle Commissioni è stata diramata dalla Presidenza della Camera. Tuttavia, stante la prossimità delle votazioni in Aula, concordo sull'opportunità di rinviare ad altra seduta il dibattito sugli altri punti all'ordine del giorno. A tal fine, propongo che la Commissione si riunisca domani alle

14 per esaminare tutti i provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno di oggi. Ove necessario, resta inteso, inoltre, di procedere ad un'eventuale seduta notturna per pervenire alle approvazioni più urgenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 6 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO